

2. I RAPPORTI TRA I CONIUGI.

I **rapporti tra i coniugi** costituiscono *l'insieme delle posizioni giuridiche di diritto e di obbligo, che sorgono a carico di entrambi gli sposi per effetto della celebrazione del matrimonio*. In virtù del contenuto di tali posizioni, si è soliti distinguere tra rapporti coniugali *personali* e rapporti coniugali *patrimoniali*. In particolare:

- i **rapporti personali** attengono all'*insieme dei diritti e degli obblighi di natura non patrimoniale intercorrenti tra i coniugi* (si pensi all'obbligo di fedeltà, di vita comune, etc.);
- i **rapporti patrimoniali** riguardano *tutte le posizioni di matrice patrimoniale di cui ciascun coniuge è titolare* (si pensi ai diritti sui propri beni, o alle prestazioni patrimoniali cui gli sposi sono reciprocamente tenuti).

La distinzione ha un'importanza di carattere essenziale in ambito internazionalprivatistico: ai rapporti coniugali personali è, infatti, dedicato l'art. 29; a quelli patrimoniali l'art. 30.

A) I rapporti personali

I **rapporti personali** tra i coniugi trovano la propria disciplina nell'ambito dell'**art. 29** della l. 218/1995. Il legislatore, per la regolamentazione degli stessi, impone il riferimento alla **legge nazionale comune dei coniugi**. Ove tale criterio non possa operare (ad es. diversa cittadinanza o più cittadinanze comuni), deve ritenersi applicabile **la legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata**. L'impostazione prevalente ritiene che quest'ultima legge debba essere individuata facendo riferimento al luogo in cui *in concreto* si svolge la vita familiare, non bastando il mero richiamo alla legge dello Stato di residenza anagrafica della famiglia.

Anteriormente alla riforma in materia di rapporti personali tra coniugi, l'art. 18 delle preleggi sanciva l'operatività della legge nazionale comune degli stessi. In caso di diversa cittadinanza, avrebbe dovuto applicarsi la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio. Con l'entrata in vigore della Costituzione, e la successiva riforma del diritto di famiglia (l. 151/75), si è posto il problema della legittimità di tale normativa. La prevalenza accordata alla legge del marito è sembrata, infatti, incompatibile con i principi di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, sanciti a livello costituzionale. In tal senso si è pronunciata la Corte Cost. n. 71/1987, che ha caducato la disposizione, nella parte in cui regolava l'ipotesi di diversa cittadinanza,

sancendo l'operatività della sola legge del marito. A colmare il vuoto normativo creatosi, è poi intervenuto il legislatore della riforma che, con una soluzione mutuata dai sistemi anglosassoni, ha imposto il riferimento alla legge del luogo in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata.

B) I rapporti patrimoniali

I **rapporti patrimoniali** tra i coniugi trovano la propria disciplina nell'ambito dell'**art. 30** della l. 218/1995. Il legislatore, in omaggio ad un principio di simmetria, ha sancito in primo luogo l'operatività della **legge cui sono assoggettati i loro rapporti personali**, ai sensi dell'art. 29.

Tale criterio, tuttavia, è destinato a cedere a fronte di una *diversa volontà delle parti*. L'art. 30, infatti, consente ai coniugi, mediante apposita convenzione avente forma scritta, di assoggettare i propri rapporti patrimoniali alla **legge dello Stato di cui almeno uno dei due è cittadino o abbia la residenza**. In sostanza, si prevede la possibilità di dare vita ad una sorta di *regime patrimoniale convenzionale* in punto di legge applicabile.

La validità dell'accordo tra i coniugi deve valutarsi alla luce della legge da essi scelta per la disciplina dei propri rapporti o, in alternativa, in base a quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato.

Sulla reale portata di tale disposizione si sono sviluppati diversi orientamenti. In particolare:

- *secondo una prima opzione a carattere restrittivo*, la validità formale di tale accordo dovrebbe valutarsi esclusivamente alla luce dell'art. 30, 1° comma, che sancisce la necessità della sola forma scritta;
- *secondo una diversa impostazione di natura estensiva* (preferibile), la forma scritta costituirebbe il requisito minimo richiesto dal legislatore per la validità dell'accordo: nulla esclude che la normativa in concreto richiamata possa pretendere ulteriori, e più penetranti, requisiti di matrice formale a pena di invalidità della convenzione.

La possibilità che i rapporti patrimoniali tra i coniugi siano regolati da una legge da essi individuata in base a proprie scelte discrezionali (seppure entro i limiti fissati dalla legge) ha indotto il legislatore a predisporre una disciplina strumentale alla tutela dell'affidamento dei terzi. Ai sensi dell'art. 30, 3° comma, infatti, la legge straniera, cui i coniugi fanno riferimento nella loro convenzione, sarà opponibile ai terzi, solo ove questi ne abbiano avuto conoscenza, o l'abbiano ignorata per colpa.

Per ciò che concerne i diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è ovviamente limitata ai casi, in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato, in cui i beni si trovano.

C) La disciplina comunitaria in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi

A livello comunitario, i rapporti patrimoniali tra coniugi trovano la propria disciplina nell'ambito del **Regolamento n. 2016/1103, in vigore dal 29 gennaio 2019**, contenente disposizioni in tema di *competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi*.

Anche in tale sede, si è attribuita massima rilevanza alla volontà delle parti, cui è rimessa l'individuazione della legge applicabile al loro regime patrimoniale, a condizione che tale legge sia: a) ***o quella dello Stato della residenza abituale dei coniugi o nubendi, o di uno di essi***, al momento della conclusione dell'accordo; b) ***o quella dello Stato di cui uno dei coniugi o nubendi ha la cittadinanza*** al momento della conclusione dell'accordo, ferma la precisazione secondo cui tale legge può anche non essere quella di uno Stato membro (*principio dell'applicazione universale*) e deve trovare applicazione alla totalità dei beni rientranti nel regime (*principio della unità della legge applicabile*).

A tutela dell'affidamento dei terzi si è altresì previsto che il cambiamento della legge eventualmente concordato abbia effetti *solo per il futuro* e che *qualsiasi cambiamento retroattivo non pregiudichi i diritti dei terzi derivanti dalla legge in precedenza individuata*.

Giova osservare che, trattandosi di Regolamento adottato a mezzo di quel peculiare modello di collaborazione europea, definito ***cooperazione rafforzata***, finalizzato a consentire *agli Stati membri che intendono perseguire determinati obiettivi comuni, di procedere all'emanazione di specifici atti normativi anche a prescindere da una volontà comune di tutti i membri dell'Unione*, le relative disposizioni troveranno applicazione nei soli Stati che vi hanno aderito, tra cui Spagna, Italia, Francia e Germania.

3. SEPARAZIONE PERSONALE E SCIoglimento DEL MATRIMONIO.

La stabilità del vincolo, nascente dal matrimonio, risulta pregiudicata, ogniqualvolta si verificano circostanze, che rendano non più tollerabile la prosecuzione della vita coniugale. Il legislatore ha attribuito rilevanza a tali circostanze, mediante la